TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

Art. 7

L'estradizione potra' essere rifiutata se le autorita' dello Stato richiesto sono competenti, secondo la propria legislazione, a giudicare il delitto. Se l'estradando, secondo la legislazione dello Stato richiedente, dovesse incorrere nella pena di morte, l'estradizione sara' permessa soltanto alla condizione che quella pena sara' commutata in quella della reclusione. Se l'estradando sia sottoposto a procedimento o stia espiando una pena per altro reato commesso nello Stato richiesto, l'estradizione potra' essere decisa, ma la consegna sara' differita fino al termine del procedimento o fino alla completa espiazione della pena.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931
Estremi	Legge 3 giugno 1932, n. 682
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it